COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1978

che proroga la franchigia dai dazi all'importazione per merci destinate ad essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione Friuli

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(78/643/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1410/74 del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci importate per la libera pratica in occasione di catastrofi che colpiscono il territorio di uno o più Stati membri (1), in particolare l'articolo 2,

vista l'istanza del governo della Repubblica italiana del 12 maggio 1976,

considerando che, in seguito a tale istanza, la Commissione, con decisione in data 14 maggio 1976 (2), ha autorizzato l'ammissione in franchigia dai dazi all'importazione di merci destinate ad essere distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli ; che tale franchigia è stata prorogata fino al 30 giugno 1978 con decisione della Commissione in data 28 dicembre 1977 (3) ;

considerando, come risulta dalla consultazione del governo italiano effettuata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3 della menzionata decisione, che, tenuto conto dei termini necessari al completamento del piano alloggio delle persone colpite dalla catastrofe, occorre prorogare la franchigia fino al 31 dicembre 1978 nei riguardi delle merci importate per la libera pratica nelle condizioni previste all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1410/74, nonché di quelle che a tale data saranno state spedite verso il luogo della catastrofe ;

considerando che, per permettere alla Commissione di seguire l'evoluzione della situazione, è opportuno prevedere, secondo un calendario apposito, la trasmissione alla Commissione da parte del governo italiano di ogni informazione sul volume e la natura delle importazioni effettuate col beneficio della franchigia ;

considerando che ha avuto luogo la consultazione degli altri Stati membri prevista dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1410/74,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La franchigia dai diritti all'importazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione del 14 maggio 1976, è prorogata fino al 31 dicembre 1978 nei riguardi delle merci importate per la libera pratica da organismi di Stato o da organismi abilitati dalle autorità italiane per essere da essi distribuite gratuitamente alle vittime del terremoto della regione del Friuli, o per essere messe gratuitamente a disposizione di tali vittime pur restando di proprietà degli organismi considerati.

2. La franchigia di cui al paragrafo precedente è applicabile ugualmente alle merci che alla data del 31 dicembre 1978 saranno state spedite verso il luogo della catastrofe.

Articolo 2

1. Il governo della Repubblica italiana comunica alla Commissione ogni informazione concernente la natura e la quantità delle diverse merci ammesse in franchigia in applicazione dell'articolo 1.

(1) GU n. L 150 del 7. 6. 1974, pag. 4.
(2) GU n. L 131 del 20. 5. 1976, pag. 19.
(3) GU n. L 41 dell'11. 2. 1978, pag. 32.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 devono pervenire alla Commissione al più tardi alle seguenti date :

a) il 15 ottobre 1978 per il periodo dal 1° luglio 1978 al 1° ottobre 1978 ;

b) il 15 dicembre 1978 per il periodo dal 2 ottobre 1978 al 1° dicembre 1978.

Articolo 3

Previa consultazione del governo della Repubblica italiana, la Commissione esaminerà, nel termine di sei mesi dalla data di notificazione della presente decisione, se sia opportuno mantenerla, modificarla o abrogarla.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal 1° luglio 1978.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1978.

Per la Commissione

Étienne DAVIGNON

Membro della Commissione